COMUNE DI VIDIGULFO
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23-04-2015

INDICE NORME

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 6

Art. 1 – Applicazione territoriale 6

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia locale 6

Art. 3 – Aggiornamenti 6

Art. 4 – Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi 6

Art. 5 – Validità di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi 7

Art. 6 – Esibizione di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi 7

Art. 7 – Validità del Regolamento 7

Art. 7-bis – Aggiornamento sanzioni 7

Art. 8 – Aggiornamento 7

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA, SULLA QUIETE PUBBLICA, SUL DECORO E SULLA SICUREZZA 8

Art. 9 - Manutenzione dei fabbricati e loro pertinenze 8

Art. 10 - Protezione dei passanti durante i lavori 9

Art. 11 - Verniciatura 10

Art. 12 - Pozzi e cisterne 10

Art. 13 - Trasporto di oggetti 11

Art. 14 - Velocipedi, ciclomotori, motocicli 11

Art. 15 – Comportamenti vietati a salvaguardia della sicurezza e del decoro pubblico 11

Art. 16 – Football e giochi con la palla 12

Art. 17 – Accensione fuochi 12

Art. 18 – Bracieri 12

SULLA QUIETE EPUBBLICA 12

Art. 19 - Atti vietati nei giardini e nei parchi pubblici 12

Art. 20 - Attività rumorose 13

Art. 21 - Giochi e schiamazzi 13

Art. 22 - Fonti di riproduzione sonora 14

Art. 23 – Rumori nei locali pubblici, privati e sulle pubbliche vie 14

Art. 24 – Misurazione dell'emissione sonora 14

SUL DECORO 14

Art. 25 - Lavaggio sulla pubblica via 14

Art. 26 – Utilizzo dell'acqua erogata dal Comune 14

Art. 27 - Pulizia di anditi, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti i negozi 14

Art. 28 - Predisposizione per la raccolta dei rifiuti domestici 15

Art. 29 – Pulizia rogge all'interno del centro abitato 15

Art. 30 - Danneggiamento e insudiciamento 15

Art. 31 - Sbattimento di panni e tappeti 16

Art. 32 - Giochi e atti vietati 16

Art. 33 – Divieto di distribuzione di opuscoli o foglietti 16

Art. 34 – Collocazione di cartelli ed iscrizioni 16

Art. 35 – Collocazione di targhe o lapidi commemorative 17

SULLA CONDOTTA DEGLI ANIMALI 17

Art. 36 - Richiamo di norme 17

Art. 37 – Conduzione degli animali sul suolo pubblico 17

Art. 38 – Deiezioni degli animali sul suolo pubblico 18

COMPORTAMENTO IN CASO DI NEVE 19

Art. 39 - Rimozione della neve 19

Art. 40 - Neve sugli alberi prospicienti su suolo pubblico 19

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZIO, DI SOTTOSUOLO E DI SUOLO PUBBLICO 19
Art. 41 - Divieto generale 19
Art. 42 - Occupazione 19
Art. 43 - Autorizzazione 19
Art. 44 - Occupazione per fiere e mercati e spettacoli 20
Art. 45 – Scarico di rottami e detriti 21
Art. 46 – Istallazione di tende e solari 21
Art. 47 – Istallazione di chioschi ed edicole 21
Art. 48 – Collocamento di condutture 21
Art. 49 - Occupazione con campeggi e autocaravan 22

TITOLO IV - PROCEDURA SANZIONATORIA 22
Art. 50 - Richiamo di norme 22
Art. 51 - Atti di accertamento 22
Art. 52 - Contestazione 23
Art. 53 - Notifica 23
Art. 54 - Pagamento della sanzione 23
Art. 55 - Ricorso 23
Art. 56 - Esito del ricorso 23
Art. 57 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento 23
Art. 58 - Esecuzione forzata 24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicazione territoriale

La polizia urbana, è disciplinata dal presente regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs. 267/2000.e ha valore su tutto il territorio comunale e, allorché nel contesto delle singole norme non venga fatto esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, quanto disposto si riferisce anche ai luoghi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio ovvero a tutte le aree private fruite, per uso e consuetudine, dal pubblico.

1) Vengono abrogate tutte le norme regolamentari comunali precedenti se in contrasto con quanto disposto dal presente "Regolamento di Polizia Urbana" e le ordinanze Sindacali in materia.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1) Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco, o l'Assessore delegato, e viene svolto dalla Polizia Locale e dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

2) Possono essere proposte alla Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, modifiche e integrazioni al presente regolamento.

3) La Polizia Locale attende alla integrità del pubblico demanio comunale e sorveglia affinchè la vita cittadina si svolga in modo decoroso, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovraintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

4) I Pubblici Ufficiali di cui al comma 1°, ai fini dell'accertamento di violazioni al presente Regolamento, possono assumere informazioni e procedere a ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, possono procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'art. 13 c. 1 della L. 689/81.

5) Gli stessi Pubblici Ufficiali procedono al sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 13 c. 3 della L. 689/81, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.

Si precisa che l'accesso in privata dimora, eccetto che nei casi di flagranza di reato o ricerca di armi munizioni e materie esplodenti (Art. 41 T.U.L.P.S.), è consentito agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria solo previo mandato scritto dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 3 – Aggiornamenti

1) Nei casi e per le materie attinenti la Polizia Urbana e non previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvederà in virtù dei poteri che gli sono conferiti dall'ordinamento giuridico.

Art. 4 – Rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi

1) Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordate:

a) personalmente al titolare, o ad un suo delegato;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni a suolo e beni pubblici derivati dalle opere e dalle occupazioni e di provvedere alla riparazione di danni a terzi;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre, anche successivamente alla data di rilascio e in presenza di situazioni contingenti, nuove condizioni o di sospendere o revocare il provvedimento autorizzato per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

d) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali il provvedimento autorizzato sia stato subordinato, pena la sua decadenza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ove fossero accertate violazioni.

2) Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi rilasciati in base al presente Regolamento, in assenza di diversa espressa indicazione, hanno validità di un anno (rinnovabili con richiesta per iscritto) a partire dal giorno del rilascio che non viene computato.

Art. 5 – Validità di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi

1) Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi rilasciati in base al presente Regolamento devono essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi e in modo da essere facilmente visibili.

2) In caso di smarrimento o distruzione o furto, i titolari possono richiedere all'Amministrazione comunale, copia dell'esemplare in possesso dell'Ufficio Comunale competente che ha effettuato il rilascio.

3) L'atto rilasciato ai sensi del comma precedente non può essere soggetto a modifiche, né per quanto attiene il periodo di tempo né per quanto attiene le prescrizioni e le condizioni.

4) Ogni variazione dovrà essere autorizzata con successivo atto.

Art. 6 – Esibizione di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi

1) Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi rilasciati in base al presente Regolamento nonché ogni altra documentazione della quale il titolare deve essere in possesso in ragione della attività che svolge, deve essere esibita su richiesta verbale dei Pubblici Ufficiali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 – Validità del Regolamento

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01/06/2015 e abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso .

Per quanto attiene l'attivazione delle norme sanzionatorie sul Titolo II - Disposizioni sulla sicurezza, sulla tranquillità e sul decoro è prevista una proroga che ne rinvia la rilevazione dal 01/06/2015.

La proroga è stata prevista, per garantire ai cittadini la possibilità di approntare per tempo gli eventuali comportamenti correttivi, necessari per evitare le sanzioni. Decorso tale termine, saranno attivate le sanzioni ivi previste.

Il presente Regolamento abroga, dal giorno della sua entrata in vigore, ogni altra norma avente pari forza di legge, secondo la gerarchia delle fonti giuridiche, se in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2) Si intendono privati di qualunque valenza giuridica tutti gli usi e tutte le consuetudini derivate dall'applicazione di quanto abrogato e, pertanto, non è consentito al trasgressore appellarsi alle usanze locali se queste sono in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 7-bis – Aggiornamento sanzioni

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, dal presente regolamento, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art. 7-bis D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8 – Aggiornamento

1) Un esemplare del presente Regolamento è depositato presso la casa Comunale a disposizione di chiunque volesse prenderne cognizione.

2) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA, SULLA QUIETE PUBBLICA E SUL DECORO

SULLA SICUREZZA

Art. 9 - Manutenzione dei fabbricati e loro pertinenze

1) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 30 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal Regolamento edilizio, ogni edificio e le relative pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione al fine di evitare pericolo e danni.

2) I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, le grondaie, le imposte e gli infissi in genere e tutto ciò che sporge dall'edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione al fine di evitare che possa provocare caduta di materiale o che possa ostacolare in qualsiasi modo la pubblica via.

3) Grate, caditoie e qualunque manufatto posto sul marciapiede o sulla strada, ancorché insistano su proprietà privata ma soggetta a pubblico passaggio, devono essere mantenute a livello dal proprietario al fine di evitare danno ai passanti e ai veicoli a causa del dislivello presente tra il manufatto e la sede stradale o del cortile.

4) E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi, sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti il suolo pubblico, ovvero suolo privato ma di uso pubblico, insegne, casse, vasi o qualunque oggetto che non sia ben assicurato in modo da renderne impossibile la caduta anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

5) Le reti e qualunque altro manufatto di recinzione di stabili o di terreni non devono presentare

sporgenze che possano causare pericolo ai passanti e devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere sul suolo pubblico, ovvero su suolo privato ma di uso pubblico, anche a causa di avverse condizioni meteorologiche.

6) Siepi, cespugli, rami, fiori e in genere piante che sporgono sulla pubblica via devono essere tagliate a cura e spese dei proprietari che hanno inoltre l'obbligo di mantenere pulito da foglie, frutti, rami e fiori i marciapiedi e la pubblica via antistante la loro proprietà al fine di non ostacolare o creare pericolo al transito pedonale e veicolare e alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di sorveglianza di Enti pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica.

7) Le siepi poste al confine con suolo pubblico non devono superare mt. 2,50 di altezza, fatte salve particolari situazioni dal piano marciapiede o piano strada.

8) I giardini e, in generale, tutte le aree di pertinenza di immobili devono essere regolarmente manutenuti per tutta la loro lunghezza ed altezza per evitare la crescita eccessiva di vegetazione erbacea e/o arbustiva che possa recare danno al pubblico decoro o possa causare pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica. Le aree destinate a verde, i terreni incolti e le aree edificabili ed in corso di costruzione devono essere regolarmente manutenuti per evitare la crescita eccessiva di vegetazione si dovrà provvedere alla puntuale rimozione delle eventuali sterpaglie, onde evitare il pericolo incendi.

9) Qualora un edificio, o parti di esso, minacci di cadere o sia in condizioni tali da rappresentare pericolo per l'incolumità dei passanti, il Sindaco, previo sopralluogo tecnico, emetterà, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, una ordinanza contingibile e urgente con la quale verrà imposto al proprietario di adottare immediatamente le opportune misure di sicurezza e di eseguire le opere di riparazione.

10) Nel caso in cui il proprietario non ottemperi a quanto disposto con l'ordinanza di cui al precedente comma, il Sindaco d'ufficio provvederà a recintare l'area e a eseguire le opere strettamente necessarie per eliminare il pericolo addebitandone le spese al proprietario il quale sarà inoltre denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

11) I proprietari sono tenuti a rinnovare la tinteggiatura delle facciate, alla verniciatura dei serramenti quando il degrado dei colori ne deturpi l'aspetto o ne pregiudichi la sicurezza dei passanti.

12) I proprietari sono tenuti al mantenimento del decoro e manutenzione delle parti murarie, delle cancellate, delle recinzioni e delle altre pasti esterne dell'unità abitativa, quando il degrado ne deturpi l'aspetto, come da accertamento dall'Ufficio Tecnico comunale.

13) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

14) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

15) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

16) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

17) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 (sporgenza pericolosa) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

18) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00 con l'obbligo di intervento a sanatoria entro i 10 giorni successivi. In caso di mancato intervento a cura del proprietario, il comune interverrà a spese del proprietario sulla parte di siepi, cespugli, rami, fiori e in genere piante che sporgono sulla pubblica via, applicando una sanzione amministrativa per il mancato intervento pari alla somma di € 25,00 per ogni metro lineare su cu è intervenuto.

17) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

18) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 8 (non aver mantenuto in ordine i giardini) ovvero (non aver rimosso le sterpaglie) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

19) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

20) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

21) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 12 è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 300,00 a € 600,00, a seconda della condizioni della facciata muraria e pertanto del pericolo e/o oltraggio al pubblico decoro.

Art. 10 - Protezione dei passanti durante i lavori

1) I ponteggi posti su suolo pubblico, ovvero suolo privato ma di uso pubblico, devono essere ben affrancati al suolo e opportunamente rivestiti con reti o altro al fine di evitare la caduta di materiale edilizio o attrezzi di lavoro o qualsivoglia oggetto sul suolo. Devono inoltre essere ben segnalati sia di giorno sia di notte.

2) In tutti i casi in cui è possibile, che i pedoni siano costretti ad abbandonare il marciapiede o il passaggio pedonale per evitare il ponteggio, dovrà essere consentito il transito degli stessi sotto il ponteggio in ragione di sicurezza.

3) Qualora il ponteggio occupi parte della carreggiata destinata alla circolazione veicolare, dovrà essere posta la segnaletica stradale prevista dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 a una distanza dal

ponteggio tale da garantire ai conducenti dei veicoli la possibilità di avvertire per tempo la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata.

4) Nell'area sovrastante il suolo pubblico non dovrà stazionare alcun genere di carico sospeso, diversamente, dovrà essere garantita la sicurezza, delimitando l'area interessata, con opportune transenne.

5) Gli adempimenti di cui al presente articolo sono a carico del titolare della concessione.

6) I marmisti, gli scalpellini, i muratori, e in genere chiunque, anche non professionalmente, lavori su spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico deve provvedere a collocare idoneo riparo adatto a impedire che schegge, polvere o altro arrechino danno ai passanti o intralcino la circolazione veicolare e pedonale.

7) Delle violazioni al comma precedente risponde l'esecutore dei lavori e qualora questi sia dipendente, insieme con il trasgressore ne risponde solidalmente il datore di lavoro ai sensi dell'art. 6 della L. 24.11.1981 n. 689.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (ponteggio non affrancato) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (mancata possibilità passaggio dei pedoni sotto il ponteggio) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 (ponteggio non segnalato) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

11) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 (carichi sospesi non segnalati) è soggetto alla sanzione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di € 250,00.

12) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di € 500,00 nonché alla possibile revoca della concessione.

13) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00.

Art. 11 - Verniciatura

1) Le saracinesche dei negozi, le vetrine, le loro decorazioni, le porte di casa, le finestre a pianterreno, le pensiline, i manufatti e in genere tutto ciò che è soggetto al pubblico uso ovvero che sia posto in prossimità di pubblico passaggio, finché la vernice non sarà del tutto asciugata devono essere opportunamente segnalati e protetti in modo da evitare che i passanti possano imbrattarsi.

2) L'eventuale richiesta di risarcimento del danno subito, ai sensi del Codice Civile, da parte del passante comporta in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione al presente articolo.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 12 - Pozzi e cisterne

1) I pozzi e le cisterne su suolo privato non recintato ove è consuetudine il pubblico passaggio devono essere muniti di idoneo parapetto o di idoneo riparo adatto a impedire che vi cadano persone, animali o cose.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 500,00.

Art. 13 - Trasporto di oggetti

1) E' vietato trasportare su suolo pubblico lastre di vetro, ferri acuminati, falci e qualunque oggetto che possa ragionevolmente essere ritenuto pericoloso per la sua forma e la sua dimensione senza gli opportuni ripari e senza adottare le opportune cautele.

2) Gli oggetti rigidi e indivisibili di lunghezza superiore a metri quattro, quali per esempio scatole, tubi, aste, non possono essere trasportate da una sola persona.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 150,00.

4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 14 - Velocipedi, ciclomotori, motocicli

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 143 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli non possono circolare sotto i portici, sulle piazze rialzate, sulle aiuole e, comunque, fuori dalla carreggiata, così come è vietato il parcheggio al di fuori degli spazi definiti.

2) E' consentito spingere a mano e a motore spento i ciclomotori e i motocicli solo se diretti verso luoghi adatti o destinati allo stazionamento su suolo pubblico.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 15 Comportamenti vietati a salvaguardia della sicurezza e del decoro pubblico

A salvaguardia della sicurezza e del decoro è vietato:

1) Nelle piazze, nelle strade, nei parchi: danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo, calpestare aiuole fiorite e non, siti erbosi delimitati; danneggiare, tagliare, asportare in tutto o in parte alberi ed il verde pubblico, nonché compiere azioni che possano in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;

2) In tutto il territorio comunale è fatto divieto danneggiare e imbrattare segnaletica, è vietato scrivere ed imbrattare i muri, scavalcare transenne, recinzioni e steccati posti a protezione del verde pubblico.

3) Bivaccare, intendendosi per "bivacco" sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi o bevande in maniera scomposta o contraria al decoro sia nei parchi urbani che nelle piazze e relativi portici.

4) In tutto il territorio comunale è fatto divieto di soddisfare esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati a tale scopo, pertanto sui muri, portici, strade, parchi, etc.

5) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti.

6) In tutto il territorio comunale in luogo pubblico o in vista del pubblico, è fatto divieto di tenere condotte dirette ad avvalersi, anche solo momentaneamente a chiedere informazioni, con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, avvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 , 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 300,00.

Art. 16 – Football e giochi con la palla

1) E' vietato l'uso del pallone per sport al di fuori delle aree adeguatamente attrezzate, pertanto per la strada, nelle piazze ed in qualunque area pubblica non idoneamente predisposta, sia nelle ore diurne sia nelle ore serali.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 17 - Accensione di fuochi

1) E' vietato accendere fuochi all'aperto sia su suolo privato sia su suolo pubblico.

2) Il Sindaco o il responsabile del Servizio di Polizia Locale, in occasione di sagre e manifestazioni popolari, può autorizzare, in deroga al comma precedente, l'accensione di fuochi stabilendo luoghi, tempi e norme di sicurezza.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

Art. 18 - Bracieri

1) E' vietato sulla pubblica via l'uso di bracieri e di altro strumenti di cottura dei cibi.

2) Il loro uso all'interno di cortili non deve creare fumo in quantità tale da rappresentare inconvenienti per le abitazioni vicine.

3) Durante feste, sagre e manifestazioni pubbliche, il Sindaco può autorizzarne l'uso, in deroga al presente articolo, previa richiesta scritta dell'esercente l'attività, indicando nell'autorizzazione i giorni, gli orari e le modalità consentiti.

4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.)

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

SULLA QUIETE PUBBLICA

Art. 19 - Atti vietati nei giardini e nei parchi pubblici

1) Nei giardini e nei parchi pubblici è vietato introdurre veicoli a motore, condurre biciclette in modo da creare pericolo o molestia, fare uso di Skateboard, palloni, salvo se idonee e predisposte ai giochi con la palla.

2) E' altresì vietato sporcare e abbandonare rifiuti e danneggiare le attrezzature ludiche, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontanelle (vedi anche art. 25 sull'uso dell'acqua).

3) Nei parchi giochi è vietato introdurre animali, salvo diversamente indicato e mai senza guinzaglio ed accompagnati dal padrone i quali devono rimuovere gli escrementi degli animali, tramite appositi sacchetti e depositarli nei cestini.

4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (per aver introdotto veicoli a motore nei parchi) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

5) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (per aver creato disturbo nei parchi introducendosi con giochi non autorizzati) è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma di € 50,00.

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per aver abbandonato rifiuti nei parchi) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per aver danneggiato attrezzature ludiche) oblazione in via breve non ammessa e previsto ripristino dell'attrezzatura a proprie spese.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 20 - Attività rumorose

1) Chiunque esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla quiete pubblica e tali attività, non possono avere inizio prima delle 08.00 e devono terminare entro le ore 22.00 dei giorni feriali.

2) E' fatto divieto di usare il clacson nel centro del paese, salvo per situazioni di emergenza ed allarme.

3) Il Sindaco può stabilire con ordinanza maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono creare particolare molestia. Le competenti autorità, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco e/o Responsabile del servizio di polizia Locale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori prodotti o ne riducano l'orario.

4) Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete pubblica, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il traslocco degli esercizi o mestieri stessi.

5) Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive per la salute.

6) Durante i giorni festivi prima delle ore 9.00 non è consentito l'esercizio di attività rumorose.

7) Solo se trattasi di lavori commissionati o eseguiti dall'Amministrazione comunale e di pubblica utilità, è possibile derogare ai limiti sopraindicati.

8) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 21- Giochi e schiamazzi

1) Il comportamento delle persone siano esse singoli siano essi riuniti in raggruppamenti, deve osservare contegno, decoro e rispetto per gli altri cittadini ed i luoghi pubblici. In tal senso è fatto divieto:

2) di gridare, cantare, fare schiamazzi nelle vie e piazze dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.

1) E' altresì vietato disturbare il riposo con qualunque altro atto o comportamento su tutto il territorio comunale dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

2) In occasione di sagre, feste popolari e pubbliche manifestazioni possono essere autorizzati canti, musica e attività ludiche oltre l'obbligo e i limiti sopraindicati.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

Art. 22 - Fonti di riproduzione sonora

1) Gli apparecchi radiofonici e televisivi e qualunque altra fonte sonora (trapani, utensili per piccola manutenzione) deve essere mantenuta a volume moderato al fine di non creare disturbo al riposo dei vicini, rispettando le regole generali di orario di quiete dalle ore 22.00 alle ore 08.00.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00 (creare disturbo dalle ore 22.00 alle ore 08.00).

Art . 23 – Rumori nei locali pubblici, privati e sulle pubbliche vie

1. Fatto salvo i casi che non costituiscono reato, nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare, comunque disturbo al vicinato (es. condizionatori, e apparecchi per il ricircolo d'aria.....).

2. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provare all'interno del centro abitato o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti inutili

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (rumori nei locali....) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (conducenti veicoli, etc.) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 24 - Misurazione dell'emissione sonora

1) In tutti i casi in cui si ha fondato motivo di ritenere che l'emissione sonora procuri disturbo alla quiete pubblica, il Sindaco o l'Assessore delegato, tramite il Responsabile del Servizio di polizia Locale, farà eseguire dal competente organo tecnico delle misurazioni al fine di adottare i provvedimenti sanzionatori e ordinatori.

SUL DECORO

Art. 25 - Lavaggio sulla pubblica via

1) E' vietato lavare e risciacquare veicoli, botti, tini e altri recipienti nonché biancheria e panni o alcunché sulla pubblica via. L'eventuale lavaggio è vietato anche su proprietà privata, qualora lo stesso comporti la fuoriuscita di liquidi sulla pubblica via.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 26 Utilizzo dell'acqua

1) E' fatto divieto prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche, così come usarla per il lavaggio di recipienti o altro, giocare o sprecare l'acqua in quanto bene pubblico.

2) Il Comune di Vidigulfo è dotato del servizio della Casa dell'Acqua che consente ai cittadini muniti di tessera di accedere al rifornimento dell'acqua per uso privato, nei modi ed orari stabiliti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 27 - Pulizia di anditi, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti i negozi

1) La pulizia degli anditi, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi deve essere effettuata senza arrecare insudiciamento o disagio sul suolo pubblico, organizzando il lavoro in orario precedente l'apertura dell'attività così da non intralciare il pubblico passaggio.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 28 - Predisposizione per la raccolta dei rifiuti domestici

1) I rifiuti di origine domestica, come meglio classificati col D.L.gs 03.04.2006 n. 152, art. 184, destinati alla raccolta da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere posti negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione in modo differenziato.

2) E' fatto obbligo di conservare e garantire la manutenzione dei contenitori e di gestire gli stessi per la raccolta dei rifiuti come previsto dal calendario comunale e dai regolamenti condominiali.

3) I contenitori perfettamente chiusi ed integri devono essere posizionati sulla pubblica via in prossimità della propria abitazione (eccetto per gli esercizi pubblici e di vicinato):

dal 1° ottobre al 31 marzo non prima delle ore 19,00 del giorno precedente;

dal 1° aprile al 30 settembre non prima delle ore 21,00 del giorno precedente;

4) E' fatto obbligo per rifiuti ingombranti e tutti quei rifiuti non specificamente previsti dal calendario per la raccolta differenziata il conferimento presso la piattaforma ecologica di Vidigulfo, negli orari e giorni di apertura stabiliti.

5) E' fatto divieto di abbandono di rifiuti o di altro materiale davanti o nei pressi della piazzola ecologica.

6) E' vietato il deposito di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati, sul suolo pubblico.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al commi 1 e 3 (per non aver chiuso il contenitore dei rifiuti...) ovvero (per aver posizionato il contenitore quando vietato) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art . 29 – Pulizia delle rogge all'interno del centro abitato

1) E' assolutamente vietato gettare rifiuti di ogni genere nell'alveo e sulle rive delle rogge. I gestori o i proprietari delle stesse sono tenuti, annualmente, a provvedere alla pulizia del fondo e delle rive, asportando i materiali ivi accumulati e tagliando gli arbusti infestanti.

2) I suddetti gestori o proprietari, sono altresì tenuti alla manutenzione delle rive.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 30 - Danneggiamento e insudiciamento

1) E' vietato danneggiare e insudiciare le panchine, le aiuole e gli alberi dei giardini pubblici.

2) E' altresì vietato recidere o asportare fiori dalle aiuole, dai giardini e dai parchi

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00 oltre all'addebito delle spese sostenute per il ripristino di quanto danneggiato.

4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 31 - Sbattimento di panni e tappeti

1) Lo sbattimento di tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi e biancheria sulla pubblica via può essere effettuato senza che ciò provochi l'insudiciamento del suolo pubblico e si salvaguardi l'incolumità del pubblico passaggio.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo (per aver insudiciato il suolo pubblico, etc.) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 32 - Giochi e altri comportamenti vietati

1) Fatto salvo quanto vietato dall'art. 15 c. 1 e dall'art. 190 c. 9 del Codice della Strada, sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo pubblico o privato ma di uso pubblico, il lancio di oggetti, corpi contundenti o i giochi con uso di palla o pallone, di bocce, freesbi, animali e qualunque altro gioco che rechi incomodo o disturbo ai passanti.

2) E' altresì vietato salire sui monumenti, sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione, sui muri di cinta e sulle cancellate degli edifici pubblici.

3) E' vietato sdraiarsi sulla pubblica via.

4) E' vietato l'utilizzo dell'acqua delle fontanelle pubbliche se non per dissetarsi.

5) E' vietato l'utilizzo degli idranti, posizionati su pubblica via, se non per emergenza. E' consentito l'utilizzo, per usi diversi, solo su autorizzazione preventivamente richiesta.

6) Nelle aree pubbliche è inoltre vietato effettuare interventi di manutenzione o riparazioni di qualsiasi genere su veicoli a motore.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,00.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00 oltre all'addebito dell'eventuale spesa per il ripristino dei luoghi.

Art. 33 – Divieto di distribuzione opuscoli o foglietti

1) E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

2) Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'Ufficio di Polizia Locale

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 34 – Collocazione di cartelli ed iscrizioni

1) Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

2) Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'opposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi caso per caso, che l'opposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3) E' consentita la collocazione di cartelli pubblicitari solo negli spazi appositi e previo pagamento presso l'apposito servizio comunale. Per i cartelli pubblicitari di piccole dimensioni (max 1mq) la possibile affissione va definita con l'ufficio Tecnico nei termini dei modi, tempi e luoghi consentiti.

4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00

Arti. 35 – Collocazione di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe, lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salvo l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2. Chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

SULLA CONDOTTA DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Richiamo di norme

1) I cani devono essere sottoposti a tatuaggio indolore o applicazione di microchip elettronico (L. R. 8 settembre 1987 n. 30 e L. 14 agosto 1991 n. 281, e successive).

2) I cani non possono essere condotti mentre il proprietario o chi li ha in custodia circola in bicicletta (art. 182 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

3) Sugli autoveicoli è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia a contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installato permanentemente, deve essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

4) Un solo animale domestico può essere trasportato a bordo di un autoveicolo purché non sia in condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida (art. 169 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285).

5) Qualsiasi animale custodito non deve essere abbandonato (art. 727 del Codice Penale).

6) Qualsiasi animale non deve essere maltrattato o sottoposto a fatica eccessiva o comunque incompatibile con la sua natura (art. 727 del Codice Penale); .

7) Qualunque animale deve essere detenuto e custodito in condizioni confacenti alla sua natura (art. 727 del Codice Penale).

Art. 37 - Conduzione degli animali su suolo pubblico

1) I cani, in luoghi od aree pubbliche, devono essere tenuti al guinzaglio.

2) I cani che vengono condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico, devono essere tenuti al guinzaglio nella misura non superiore a cm 150.

3) E' lasciato alla discrezionalità dell'esercente, permettere l'accesso dei cani o animali in genere, negli esercizi dove si somministrano alimenti e bevande purché ciò avvenga nel limite e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

4) E' vietata la conduzione di cani da parte di persona inferiore di anni 18. Come da Ordinanza del Ministero della salute del 06 agosto 2013.

5) E' vietato abbandonare senza custodia sul suolo pubblico gli animali.

6) E' vietato legare animali a inferriata o a qualunque altro manufatto sulla pubblica via senza che vi sia accanto persona idonea che lo custodisca.

7) In deroga al comma precedente, per un periodo massimo di 30 minuti, è consentito legare i cani alle inferriate o a qualunque altro manufatto sulla pubblica via anche senza custodia, purché non siano in condizioni di creare spavento per i passanti.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (senza guinzaglio) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 (senza guinzaglio in presenza di bambini) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (luogo chiuso ma aperto al pubblico senza guinzaglio e sui mezzi di trasporto pubblico) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

11) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (luogo chiuso ma aperto al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico senza guinzaglio) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

12) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

13) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6, 7, 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 38 - Deiezioni degli animali

1) E' fatto obbligo, su tutto il territorio comunale, di raccogliere le deiezioni dei propri animali.

2) I proprietari o conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi nei centri abitati, su area pubblica, su marciapiedi ed aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, etc.) devono essere sempre muniti di un numero di sacchetti o mezzi idonei, equivalente al numero dei cani in custodia, per la raccolta delle deiezioni dei cani, da esibire a richiesta della Pubblica Autorità.

3) E' vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico nei parchi e nei passaggi privati, aperti a pubblico passaggio, gli escrementi depositati dai cani.

4) I proprietari o conduttori di cani devono rimuovere immediatamente le stesse deiezioni e depositare, negli appositi contenitori per la raccolta (se presenti) o nei cestini per i rifiuti, il sacchetto debitamente chiuso tramite appropriato nodo.

5) Sono esonerati i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati.

6) Gli escrementi lasciati su suolo pubblico da cavalli e da animali da soma e da tiro devono essere rimossi immediatamente dai conduttori degli animali.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

8) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per non aver con sé un numero di sacchetti quanti cani in custodia) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 (per essersi rifiutato di esibire il/i sacchetto/i alla Pubblica Autorità) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 25,00 e al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per aver violato l'Art. 650 C.P.

10) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

COMPORTAMENTO IN CASO DI NEVE

Art. 39 - Rimozione della neve

1) La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere depositata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case o dai tetti.

2) Il Sindaco o il Responsabile del Servizio di polizia Locale, in deroga al comma precedente, per motivata esigenza ed in presenza di eventi eccezionali, può con propria ordinanza, indicare alla cittadinanza, le aree in cui è consentito il conferimento della neve.

3) Ogni proprietario di fabbricati è invitato a sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio e per una profondità di metri 1.

4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00.

Art. 40 - Neve sugli alberi prospicienti su suolo pubblico

1) Nel caso di abbondanti nevicate, ovvero qualora si abbia fondato motivo di ritenere che il peso della neve possa far cadere rami o fusti sul suolo pubblico, i proprietari dei fabbricati nei quali insistono alberi che danno su suolo pubblico hanno l'obbligo di tenere i rami e i fusti sgombri di neve o privarli della quantità di neve che potrebbe causare la loro caduta.

2) Nei casi in cui il proprietario non sia in condizione di determinare la pericolosità delle piante gravate dalla neve, potrà richiedere il parere dell'Ufficio Tecnico comunale.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI SPAZIO, DI SOTTOSUOLO E DI SUOLO PUBBLICO

Art. 41- Divieto generale

1) E' vietata l'occupazione di spazio, di suolo e di sottosuolo pubblico senza 'autorizzazione.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

Art. 42 - Occupazione

1) Sono soggetti all'autorizzazione le occupazioni di qualsiasi natura sulle strade, sui corsi, sulle piazze e sul suolo pubblico in genere nonché negli spazi soprastanti il suolo pubblico.

2) Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento si definisce occupazione temporanea quella effettuata con struttura mobile che durante le ore nelle quali non è usata viene rimossa, come a puro titolo d'esempio il trabattello e i banchetti per la raccolta di firme per petizioni popolari; viene definita occupazione permanente quella che, a prescindere dal periodo temporale di occupazione, non può essere rimossa durante le ore nelle quali non è funzionale ai lavori, come a puro titolo di esempio le staccionate dei cantieri edili e le giostre.

Art. 43 - Autorizzazione

1) La richiesta di autorizzazione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico o di area pubblica, deve essere inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune almeno sette giorni prima la data per la quale si richiede l'occupazione.

2) L'ufficio Tecnico, verificato il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione, e che nulla-osta

al rilascio dell'autorizzazione, predisporrà, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione da sottoporre alla firma del responsabile del servizio e indicherà nello stesso atto le condizioni di uso dell'area per la quale si concede l'autorizzazione con le relative prescrizioni.

3) La Polizia Locale o personale dell'Ufficio Tecnico comunale, verificherà il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente e, in caso di inosservanza e fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, potranno ingiungere verbalmente l'immediato ripristino in stato del luogo e comunicheranno al Sindaco le ragioni per le quali richiedono la revoca dell'autorizzazione.

4) Qualora la mancata osservanza delle condizioni imposte nell'autorizzazione ha provocato danni al suolo o a beni pubblici, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, pena l'esecuzione d'ufficio dei lavori con recupero delle spese a carico del titolare l'autorizzazione.

5) La richiesta di occupazione permanente di suolo o di area pubblica, come definita dall'art. 38, va indirizzata al Sindaco almeno trenta giorni prima della data per la quale si richiede l'occupazione.

6) L'ufficio Tecnico, verificato il rispetto della normativa edilizia vigente ed il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, predisporrà, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, l'autorizzazione da sottoporre alla firma del Sindaco e indicherà nello stesso atto le condizioni di uso dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione, fatto salvo il rispetto di ogni altra norma prevista dalla Legge e dai Regolamenti comunali.

7) L'occupazione temporanea di suolo pubblico, da parte di associazioni no profit senza fine di lucro, non è soggetta al pagamento della TOSAP.

8) La Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico sono incaricati del controllo sulla regolarità dell'occupazione.

9) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 44 - Occupazione per fiere e mercati e spettacoli

1) La richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, salvo quanto previsto dalla Legge, in occasione di fiere, mercati, spettacoli, per l'esposizione e la vendita di prodotti artigianali, per il collocamento di tavoli da caffè, di piante e di vasi a uso di decorazione deve essere inoltrata all'ufficio Tecnico almeno quindici giorni prima la data per la quale si richiede l'occupazione.

2) Gli eventi organizzati dalla locale Pro Loco e da Associazioni culturali, sportive, etc.. inserite nell'elenco comunale riconosciute possono derogare sui tempi di richiesta che potrà arrivare a giorni sette.

3) L'ufficio Tecnico, verificato che il richiedente è in possesso delle altre autorizzazioni connesse alla sua attività, se nulla osta al rilascio dell'autorizzazione predispone, entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'atto da sottoporre alla firma del Responsabile del Servizio.

4) Nell'autorizzazione saranno indicate le prescrizioni per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, con particolare riferimento agli orari nei quali è concesso lo svolgimento dell'attività.

5) Ai titolari dell'autorizzazione è fatto obbligo, al termine dell'occupazione, di ripristinare i luoghi qualora a causa della loro attività sia stato arrecato danno ovvero sia stata prodotta sporcizia.

6) In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente si procederà d'ufficio a ripristinare i luoghi addebitandone le spese al titolare inadempiente.

7) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

Art. 45 – Scarico di rottami e detriti

1) E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie su tutto il territorio comunale. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del centro abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti a evitare spandimento o polverio.I deposito di materiale putrescibile devono distare almeno mt 1000 dal centro abitato.

2) E' vietato depositare detriti, rottami e altri oggetti al di fuori dagli appositi contenitori (es. cestini, oppure appositi cassoni presso la piattaforma ecologica comunale).

3) Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 46 – Istallazione di tende e solari

1) Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite esterno, dovrà in ogni caso non superare mt 1 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt 2,50. Per quelle dei piani superiori, come pure per gli altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare mt.1.

2) Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso, dal competente Ufficio tecnico comunale.

3) Per le tende verticali da collocarsi nel vano portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente Ufficio tecnico comunale, se e a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In taluni ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

4) Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

5) Chiunque viola le disposizioni al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 47 – Istallazione di chioschi ed edicole

1) La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole o chioschi, ovvero per istallare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere concessa quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o una diminuzione della visibilità agli incroci o curve e che sia in contrasto con il C.d.s. nonché con la legge Provinciale, Regionale, al riguardo, essere sempre avere il parere del Servizio di Polizia Locale

2) Chiunque viola le disposizioni al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

Art. 48 – Collocamento di condutture

1) Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, etc.., sono concesse in seguito a regolare domanda del rispetto delle leggi vigenti, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2) Il Concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente e a sue spese, a semplice richiesta dei competenti Uffici Comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio , per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

3) Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite

4) Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione di fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

5) I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno concordare con il Servizio di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

6) Allorquando le condotte , le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale , non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari in caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

7) L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato d'isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

8) Chiunque viola le disposizioni al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 200,00.

Art. 49 - Occupazione con campeggi e autocaravan

1) E' vietato su tutto il territorio comunale installare campeggi.

2) E' vietato lo stazionamento degli autocaravan fuori dalla sede stradale su tutto il territorio comunale.

3) La sosta degli autocaravan sulla sede stradale è regolamentata dall'art. 185 del C. della S. e, nel caso in cui l'esposizione di tavolini o altri suppellettili comporti l'occupazione abusiva della sede stradale verrà applicato l'art. 20 del Codice della strada.

4) Il Sindaco, può, con propria ordinanza, regolamentare la sosta, degli autocaravan indicando un'area adeguata all'uopo destinata.

5) Il divieto, imposto dal presente articolo, non si applica ai caravan dei luna-park e dei spettacoli viaggianti salvo che questi siano espressamente autorizzati.

6) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00 nonché all'obbligo di rimozione dell'autocaravan.

TITOLO IV - PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 50 - Richiamo di norme

1) Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie per violazione alle norme del presente Regolamento sarà seguita la procedura sanzionatoria prevista dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, «Modifiche al sistema penale».

Art. 51 - Atti di accertamento

1) Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate dagli agenti e ufficiali di Polizia Locale e di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

2) I privati cittadini che accertassero violazioni al presente Regolamento potranno farne comunicazione scritta al Sindaco indicando il proprio nome, cognome, residenza, data e luogo

del fatto, nominativo del trasgressore o ogni utile informazione per l'identificazione del trasgressore.

3) La Polizia Locale, verificati i dati ricevuti e quanto riferito, redigerà verbale di violazione amministrativa e provvederà, ai sensi dell'art. 14 della L. 24.11.1981 n. 689, alla notifica del verbale a carico del trasgressore.

Art. 52- Contestazione

1) La violazione amministrativa, ove possibile, va immediatamente contestata (significa portare a conoscenza il cittadino che è stata accertata una violazione e che si procederà nei suoi confronti con una azione sanzionatoria) sia al trasgressore sia all'obbligato solidale.

2) La mancata contestazione, qualora fosse verificato che era possibile, comporta l'annullabilità del verbale su richiesta del trasgressore o dell'obbligato solidale.

Art. 53 - Notifica

1) Qualora non fosse possibile la contestazione immediata, il verbalizzante dovrà notificare il verbale, contenente valido motivo di mancata contestazione, al trasgressore e all'obbligato solidale entro 90 giorni dall'accertamento, secondo le procedure di notifica previste dal C.P.C. ovvero tramite servizio postale ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890 come modificata dalla L. n. 80 del 14.05.2005.

Art. 54 - Pagamento della sanzione

1) Entro 60 giorni dalla notifica, il trasgressore e l'obbligato in solido sono ammessi al pagamento della sanzione prevista e indicata sul verbale, mediante il versamento della somma in conto corrente postale n. 12407276 – Servizio Tesoreria, indicando sulla causale del versamento il numero del verbale, o direttamente presso l'Ufficio di polizia Locale.

2) Previa apposita richiesta, chi si trova in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'art.26 L. 689/81 al pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione. La richiesta deve pervenire entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e contenere tutti gli elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere il numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

3) Il pagamento della sanzione da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido estingue l'obbligazione al pagamento a carico dell'altro.

Art. 55 - Ricorso

1) Avverso il verbale di violazione amministrativa, e se non è ancora stato effettuato il pagamento della sanzione, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono presentare scritti difensivi al Sindaco, in carta semplice, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica, ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, ovvero chiedere di essere sentiti in merito alla violazione.

Art. 56 - Esito del ricorso

1) Il Sindaco, visto il verbale di accertamento, verificatane la legittimità formale e sostanziale e viste le memorie difensive presentate entro il termine dal trasgressore, qualora ritenesse fondato l'accertamento e non accogliibili le memorie difensive verrà emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento a carico del ricorrente.

2) Qualora ritenesse infondato l'accertamento, ovvero ravvisasse sul verbale vizi insanabili di legittimità, ovvero ritenesse di applicare le discriminanti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L. 24.11.1981 n. 689, sarà emessa ordinanza di archiviazione del verbale che sarà notificata al ricorrente.

3) L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali

compete, con riferimento all'art. 107 del D.L.gs. 267/2000, al Funzionario Responsabile del settore e/o all'Ufficio competente nella materia relativa accertata ovvero, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente.

Art. 57 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento

1) Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, il trasgressore e/o l'obbligato solidale possono presentare al Giudice di Pace di Pavia opposizione, in carta semplice,

2) entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, nei modi previsti dall'art. 22 e 22-bis della L. 24.11.1981 n. 689.

3) L'opposizione non sospende i termini di pagamento dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che il Giudice di Pace, su richiesta dell'interessato, non disponga diversamente.

4) Avverso la sentenza del Giudice di Pace è ammesso il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.

Art. 58 - Esecuzione forzata

1) Qualora non avvenga il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto, ovvero qualora non avvenga il pagamento della sanzione stabilita dal Giudice di Pace e non sia stato presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, il verbale diventa titolo esecutivo per la riscossione coatta di quanto dovuto secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, richiamato dall'art. 27 della L. 24.11.1981 n. [1]689. Approvato con d.C.C.

Art. 59 – Diritto di accesso

1) Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento per l'esercizio alle informazioni e agli atti amministrativi.

Art. 60 – Difesa in giudizio

1)Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art.23 L.689/81, avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, l'Amministrazione Comunale sarà rappresentata e difesa da propri Funzionari muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23 comma 4 L. 689/81 e art. 82 c.p.c.